

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesverwaltungsgericht Steiermark (Austria) il 23 agosto 2019 – Sappi Austria Produktions-GmbH & Co KG e Wasserverband «Region Gratkorn-Gratwein»

(Causa C-629/19)

(2019/C 399/27)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landesverwaltungsgericht Steiermark

Parti

Ricorrenti: Sappi Austria Produktions-GmbH & Co KG, Wasserverband «Region Gratkorn-Gratwein»

Autorità convenuta: Landeshauptmann von Steiermark

Questioni pregiudiziali

- 1) Se i fanghi di depurazione debbano essere considerati rifiuti alla luce dell'esclusione di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2008/98 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive ⁽¹⁾, in combinato disposto con la direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane e/o la direttiva sui fanghi di depurazione, quale modificata dal regolamento (CE) n. 1137/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008 ⁽²⁾.

- 2) Ove non sia data risposta negativa già alla prima questione:

Se l'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2008/98 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive, consenta di qualificare una sostanza come sottoprodotto ai sensi della nozione di «rifiuto» nell'ambito del diritto dell'Unione qualora, per motivi di economia processuale, a tale sostanza sia aggiunta una percentuale ridotta di altre sostanze che altrimenti sarebbero considerate rifiuti, qualora ciò non incida sulla composizione della sostanza nel suo complesso e presenti un vantaggio significativo per l'ambiente.

⁽¹⁾ GU 2008, L 312, pag. 3.

⁽²⁾ GU 2008, L 311, pag. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen (Belgio) il 22 agosto 2019 – Federale Overheidsdienst Financiën, Openbaar Ministerie/Metalen Galler NV, KGH Belgium NV, LW-Idee GmbH

(Causa C-632/19)

(2019/C 399/28)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen

Parti

Ricorrenti: Federale Overheidsdienst Financiën, Openbaar Ministerie

Resistenti: Metalen Galler NV, KGH Belgium NV, LW-Idee GmbH

Questioni pregiudiziali

- 1) Se il regolamento (CE) n. 91/2009 ⁽¹⁾ del Consiglio, del 26 gennaio 2009, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese, sia invalido per violazione degli articoli 6, paragrafo 6, [articolo] 6, paragrafo 7 e [articolo] 2, paragrafo 10 del regolamento (CE) n. 1225/2009 ⁽²⁾ del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea o del regolamento (CE) n. 384/96 ⁽³⁾ del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea, giacché la Commissione non ha offerto tempestivamente ai produttori/importatori cinesi la possibilità di prendere visione delle informazioni relative ai tipi di prodotti sulla base delle quali era stato determinato il valore normale dei prodotti e/o giacché la Commissione, nell'ambito del calcolo del livello del margine antidumping per i prodotti di cui trattasi, nel raffronto del valore normale dei prodotti di un produttore indiano con i prezzi di esportazione di prodotti cinesi analoghi, ha rifiutato di prendere in considerazione correzioni relative ai dazi all'importazione sulle materie prime e alle imposte indirette nel paese di riferimento India e delle differenze nella (nei costi di) produzione.
- 2) Se il regolamento (CE) n. 91/2009 del Consiglio, del 26 gennaio 2009, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese sia invalido per violazione dell'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea o del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea, giacché la Commissione, ai fini della valutazione del danno ha considerato come importazioni oggetto di dumping talune importazioni di due imprese cinesi delle quali era stato accertato che non operavano in dumping.
- 3) Se il regolamento (CE) n. 91/2009 del Consiglio, del 26 gennaio 2009, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese sia invalido per violazione dell'articolo 3, paragrafi 2, 6 e 7 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea o del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea, giacché la Commissione, nella valutazione della questione se le importazioni dell'industria dell'Unione europea abbiano contribuito al danno subito da detta industria, si è basata su informazioni relative a produttori non facenti rientranti nei produttori nazionali.
- 4) Se il regolamento (CE) n. 91/2009 del Consiglio, del 26 gennaio 2009, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese sia invalido per violazione dell'articolo 19, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea o del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea, giacché la Commissione ha omesso di assicurare che i due produttori nazionali (italiani) fornissero spiegazioni adeguate relativamente ai motivi per cui non era possibile fornire una sintesi di informazioni confidenziali.
- 5) Se il regolamento (CE) n. 91/2009 del Consiglio, del 26 gennaio 2009, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese sia invalido per violazione degli articoli 6, paragrafo 6, [articolo] 6, paragrafo 7 e [articolo] 2, paragrafo 10 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea, giacché la Commissione ha proceduto tardivamente a comunicare le informazioni sui prodotti, danneggiando in tal modo gli interessi dei produttori/importatori cinesi.

⁽¹⁾ GU 2009, L 29, pag. 1.

⁽²⁾ GU 2009, L 343, pag. 51.

⁽³⁾ GU 1996, L 56, pag. 1.